

PROPOSTA DI LEGGE AI MINISTERI DEL MIPAAF E DEL MEF

“Procedimento di costituzione della Lega ippica italiana e disposizioni per il rilancio e la promozione del settore ippico nonché in materia di scommesse ippiche”

Roma, 7 marzo 2013

Lo stato di crisi strutturale del comparto ippico impone un intervento immediato senza il quale l'intera filiera rischia il collasso.

Con la presente proposta di legge si propone una profonda ristrutturazione del comparto ippico e dell'allevamento equino nel quale l'Italia si colloca fra i primi Paesi produttori di cavalli di razza, con l'obiettivo di rilanciare l'impresa ippica e di salvaguardare l'attività di decine di migliaia di addetti complessivamente occupati nella filiera ippica del nostro Paese.

Siamo al punto di non ritorno, ancora pochi mesi e l'intero comparto crollerà sotto il peso dei crediti vantati da tutte le componenti della filiera nei confronti della Pubblica Amministrazione. Il settore sta pagando sia le poche e affrettate scelte tra fine 2011 e il 2012 sia, l'immobilismo, nonostante gli allarmi lanciati da oltre cinque anni. Si rischia così di bruciare un patrimonio fatto di posti di lavoro, cultura, tradizioni e prestigio sportivo.

La crisi dell'ippica italiana, innescatasi con la drammatica riduzione della raccolta delle scommesse ippiche, fagocitate da altri giochi più redditizi per l'erario e quindi più rinnovati, valorizzati e promossi, e dalla concomitante riduzione di pubblico negli ippodromi, è esplosa durante i primi mesi del 2012 con il taglio di ben 100 milioni di euro ai fondi previsti per il settore dalla Legge 2 del 2009. Nel corso dell'anno, si è aggravata con la soppressione prima dell' U.N.I.R.E., poi dell'A.S.S.I. e il conseguente subentro del MIPAAF, privo, tuttavia, di competenze e risorse. In questo modo, operatori e ippodromi sono stati lasciati allo sbando. È così proseguita per inerzia una attività nazionale non governata e priva della copertura finanziaria necessaria a garantire quel minimo di flussi necessari a mantenere in vita il settore.

Alla riduzione per il 2012 di montepremi, provvidenze all'allevamento e corrispettivi agli ippodromi si è aggiunto il blocco totale del pagamento di quanto maturato fin da maggio 2012 che sta falcidiando proprietari e allevatori con preoccupante riduzione di cavalli nati, e ha provocato la chiusura di ippodromi fondamentali per l'ippica italiana quali Roma Tordivalle, Milano San Siro, Napoli Agnano e altri storici come Padova, Livorno, Merano, Firenze.

Il recente Decreto Intemineriale 31 gennaio 2013, che sblocca 30 milioni di risorse a copertura parziale degli oltre 97 di debiti maturati dal MIPAAF nei confronti di tutte le componenti del settore, se da un lato manifesta un primo timido ed insufficiente tentativo di tamponare la gravità della situazione prima che sia troppo tardi, dall' altro manifesta chiaramente l'approssimazione con cui si affronta l'intera problematica non dando risposte strutturalmente organiche né finanziariamente sostenibili per il futuro dell' ippica italiana. *Va rivisto rapidamente per quel che riguarda la dotazione finanziaria complessiva e soprattutto per quel che concerne l'imputazione al settore dei debiti contratti dalla sciagurata gestione 2012 mediante una drastica riduzione dell'attività prevista negli anni 2013, 2014 e 2015 al fine di dare copertura al “buco”. Un*

impostazione ragionieristica e di brevissimo orizzonte, che se perseguita non arriverà probabilmente neppure al termine del periodo regolamentato per l'estinzione naturale della totalità delle componenti. In pratica, se l'obiettivo dello Stato per l'ippica è il risparmio, tanto vale decretarne la fine subito e per legge.

Tutto ciò perché le drammatiche condizioni in cui versano operatori, ippodromi, lavoratori diretti e dell'indotto oggi, non sono la causa della crisi ma l'effetto finale. Se si vuole, come si dice, un qualsiasi rilancio e promozione dell'ippica questo non può che passare per la ristrutturazione delle scommesse e per il ritorno degli ippodromi e dello spettacolo delle corse dei cavalli nel costume degli italiani: naturalmente occorre finanziare al massimo possibile montepremi e provvidenze perché proprietari e allevatori sono i protagonisti dello spettacolo e sarebbe assurdo cercare di migliorare il prodotto necessario al rilancio, senza la materia prima (cavalli) che è sempre stata d'eccellenza a livello internazionale, da molti anni anche nel periodo in cui è maturata la crisi.

La proposta di legge definisce una soluzione strutturale per l'ippica attraverso il passaggio, a decorrere dal 30 giugno 2013, di una serie di attribuzioni sulla gestione operativa delle corse dall'ex ASSI (Agenzia per lo sviluppo del settore ippico) ora Dipartimento del MIPAAF, ad una costituenda associazione tra allevatori, proprietari di trotto e di galoppo imprenditori e società di gestione degli ippodromi. Stabilisce i requisiti transitori, tecnici, economici, patrimoniali e di onorabilità che devono possedere i soci ammessi all'assemblea che nominerà il primo Consiglio Direttivo cui è demandato anche il compito di definire dettagliatamente gli stessi requisiti di cui sopra, assicurandone adeguata revisione nel tempo al mutare dello scenario del settore.

In particolare l'**articolo 1** definisce le procedure di costituzione della Lega Ippica Italiana, di seguito "LIPPIT", associazione riconosciuta con personalità giuridica di diritto privato, costituita tra gli allevatori, i proprietari costituiti in forma di impresa e le società di gestione degli ippodromi. La LIPPIT è sottoposta alla vigilanza e al controllo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

L'**articolo 2** fissa entro il 30 giugno 2013 il termine entro il quale il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce e approva i criteri essenziali per la costituzione e il funzionamento della LIPPIT nonché gli elementi base della ristrutturazione dell'ippica, in particolare fissando i requisiti che devono possedere gli ippodromi e le Società di corse per diventare soci della LIPPIT.


L'**articolo 3** sancisce le funzioni che saranno svolte dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dal 1 gennaio 2014; tali funzioni saranno essenzialmente di indirizzo, controllo e vigilanza sulla LIPPIT – cui sono demandate le attività di cui all' art.5. Inoltre ai punti b) e c) affida al MIPAAF il compito di approvare le modifiche ai requisiti transitori tecnici, economici e di onorabilità dei soci. I requisiti transitori e le modifiche successive del Consiglio Direttivo, devono essere stabiliti in funzione della categoria (ippodromi, allevatori/proprietari, imprenditori) con parametri riconducibili al ruolo degli ippodromi nella programmazione nazionale, al patrimonio netto delle società di gestione, agli anni di attività, al numero di prodotti qualificati, ai premi vinti e ai requisiti di onorabilità già previsti dalla legge per i concessionari di gioco pubblico. e

L'**articolo 4** fissa nel 31 agosto 2013 il termine entro il quale il MIPAAF approva lo statuto della LIPPIT (stabilendo, tra l'altro, che il collegio dei revisori dei conti sia presieduto da un membro della Corte dei Conti) e nel 31 dicembre dello stesso anno il termine per concludere tutte le attività necessarie per assicurarne la piena operatività. Prevede inoltre che l'Assemblea dei Soci nomini un Consiglio direttivo composto da nove consiglieri, due scelti dai soci "allevatori/proprietari di trotto", due dai soci "allevatori/proprietari di galoppo", quattro scelti dai soci "società di gestione degli ippodromi" e un

presidente con requisiti di elevata esperienza manageriale e comprovata indipendenza dalle componenti del settore. Inoltre si prevede che l'Assemblea dei soci nomini il collegio dei Revisori composto da cinque membri effettivi e due supplenti, dotati dei requisiti di legge, il cui Presidente sia un membro della Corte dei Conti, un Sindaco indicato dal MIPAAF ed uno indicato dal MEF. Le Associazioni di Categoria rappresentative di Allevatori Trotto e Galoppo, Proprietari Trotto e Galoppo, Allenatori Trotto e Galoppo, Fantini e Guidatori, Gentleman provvederanno a nominare i loro rappresentanti in due costituendi organismi tecnici i cui regolamenti e compiti saranno definiti dal primo Consiglio Direttivo della LIPPIT. L'Assemblea dei soci dovrà riunirsi in via ordinaria due volte l'anno: la prima entro il 30 novembre, la seconda entro il 31 marzo, per deliberare sui bilanci preventivo e consuntivo, e ogni quattro anni per la nomina delle cariche sociali; in via straordinaria ogni volta che lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo o il Collegio dei Sindaci, ovvero ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei soci. I responsabili delle aree tecniche della LIPPIT sono tenuti ad un costante confronto con i rappresentanti degli allenatori trotto e galoppo all' interno delle Consulte e saranno responsabili del rilascio e del controllo periodico delle Licenze degli operatori del proprio settore di competenza.

L'organigramma iniziale della LIPPIT è pertanto riassumibile secondo il seguente schema:

GOVERNANCE LEGA IPPICA ITALIANA



Conseguentemente l'**articolo 5** individua le attività che dal primo gennaio 2014 saranno di competenza della LIPPIT, tra cui l'erogazione dei premi alle corse e dei fondi agli ippodromi.

L'**articolo 6** stabilisce, inoltre, che la LIPPIT incontra l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato – Agenzia delle Dogane almeno trimestralmente e fornisce le proprie valutazioni sull'andamento delle scommesse su base ippica e le indicazioni su miglioramenti e l'introduzione di nuove tipologie di gioco. Il parere della LIPPIT è vincolante per l'emanazione di tali modifiche.

L'**articolo 7** fissa alcuni essenziali principi di funzionamento economico e contabile della LIPPIT: l'obbligo della chiusura in pareggio del bilancio.

L'**articolo 8** individua le fonti che alimentano il fondo di dotazione annuale della LIPPIT; le risorse deriveranno:

- a) dalle quote associative alla LIPPIT;
- b) dalle entrate connesse alle scommesse ippiche (la quota del provento attualmente destinata all'ex ASSI);
- c) dalla cessione dei diritti televisivi;
- d) da un contributo erariale temporaneo (previsto esclusivamente fino alla messa a regime della riforma del settore ippico, ossia fino al 31 dicembre 2018), costituito da una quota delle entrate derivanti dal prelievo erariale unico;
- e) da un ulteriore contributo erariale pari alle imposte incassate dallo Stato dalle attività di gioco effettuate negli ippodromi;
- f) da un contributo erariale pari al 50 per cento delle entrate erariali derivanti dall'introduzione di giochi con vincita in denaro sulle corse su eventi virtuali assimilabili a corse di cavalli (per l'evidente effetto di cannibalizzazione che hanno sulle scommesse ippiche).

L'**articolo 9** prevede, a decorrere dal secondo mese successivo all'entrata in vigore della legge (primo settembre 2013), una nuova disciplina delle imposte sulle scommesse ippiche con l'obiettivo di innalzare il livello delle vincite di almeno **6 punti percentuali** rispetto alla situazione attuale (portandolo così almeno al 75 per cento della raccolta). In tal modo si rende il prodotto ippico competitivo con gli altri giochi del portafoglio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e si creano le condizioni per la necessaria crescita della raccolta delle scommesse basate sulla corse dei cavalli.

L'**articolo 10** destina all'ex ASSI ora MIPAAF per il 2013, il contributo di cui all'articolo 8, comma 1, lettera d), prevede il passaggio, dal primo gennaio 2014, dei proventi derivanti dalle scommesse ippiche dall'ex ASSI alla LIPPIT e, infine, sopprime il contributo medesimo dal 2019.

Il rilancio del comparto ippico attraverso la riforma strutturale del settore definita dalla proposta di legge non determina alcun costo aggiuntivo per lo Stato. Infatti:

- a. il finanziamento di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 8 è già attualmente in vigore;
- b. quello di cui alla lettera d) dello stesso comma 1 è sostitutivo di quello previsto dall'articolo 1, comma 281, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ed è finanziato dalle maggiori entrate derivate dall'aumento delle scommesse; inoltre l'articolo 8 trasforma questo contributo da permanente a temporaneo, prevedendosene all'articolo 10 l'abolizione al 31 dicembre 2018;
- c. i contributi di cui alle lettere e) e f) del medesimo comma 1 derivano da entrate nuove ed aggiuntive rispetto a quelle attualmente in essere.

La riduzione delle imposte gravanti sulle scommesse ippiche prevista all'articolo 9 a circa il 2 per cento della raccolta (effetto combinato della diminuzione della quota di prelievo sulla raccolta e della contrazione dell'aliquota del prelievo destinata all'erario) è un elemento essenziale per il rilancio della scommessa ippica, la fonte naturale ed autonoma di finanziamento del settore. La minore quota di prelievo erariale potrà essere sostanzialmente compensata attraverso l'incremento della raccolta.

Si consideri, infatti, che il gettito erariale per il 2012 del gioco su base ippica è stato di appena 50 milioni di euro, connesso ad una declinante raccolta di 1.011 milioni di euro, e che nei primi due mesi del 2013 la raccolta è cresciuta del 10,5 per cento rispetto al 2012 quando si sono registrati 45 giorni di sciopero. Si può ipotizzare che nel 2013, con l'attuale regolamentazione delle scommesse, si raggiunga un movimento complessivo di 910 milioni di euro e che, con l'entrata in vigore di tutte le innovazioni previste dall'articolo 9 negli ultimi quattro mesi dell'anno, si può prevedere un miglioramento della tendenza tale da portare il movimento nazionale totale nel 2013 a 960 milioni di euro.

Per il 2014, per effetto del moltiplicatore teorico sul gioco (pari al 22 per cento) dato dal minor prelievo, della nuova formula delle scommesse quarté e quinté che dovranno prevedere vincite di consolazione (dagli attuali 30 milioni è prevedibile raggiungere un movimento di 100-120 milioni), del recupero del gioco disperso per effetto delle complicanze prodotte dal "doppio totalizzatore" e per l'avvio di un'adeguata campagna pubblicitaria, si può ipotizzare un incremento medio della raccolta del 25 per cento, che si attesterebbe a 1.200 milioni di euro.

Negli anni successivi per effetto del riassetto del settore, del recupero di credibilità, di nuovi prodotti e della spinta commerciale dei concessionari e degli ippodromi fortemente pubblicizzati, si può prevedere un incremento medio della raccolta del 15 per cento nel 2015 e del 10 per cento per gli altri anni.

Sulla base delle ipotesi enunciate l'andamento annuale dal 2014 al 2018 della raccolta, della quota della LIPPIT e delle imposte è quello rappresentato nella tabella A (dati in mln di euro).

	2014	2015	2016	2017	2018
Movimento	1.200	1.380	1.518	1.670	1.837
Quota L.I.I.	150	173	190	209	230
Imposta unica	24	28	30	33	37

La tabella B riassume il "conto economico" complessivo del movimento ippico in conseguenza dell'approvazione della proposta di legge. Si può notare che l'equilibrio economico si raggiunge attorno ai 320 milioni di euro, a partire dal 2019, autofinanziati dal settore.

2013 previsione decreto	2013 avvio riforma e ristruttur.scomm.	2014	2015	2016	2017	2018
-------------------------------	--	------	------	------	------	------

ENTRATE

Quota annuale di iscrizione al fondo di dotazione	-	-	1,0	0,3	0,3	0,3	0,3
Quota raccolta delle scommesse	125	132	150	173	190	209	230
Proventi cessione diritti televisivi e sponsorizzazioni	-	-	3	4	5	6	8
Contributo sul PREU apparecchi da intratt. (rif. DL 185)	105	150	140	130	100	70	50
Contributo sui giochi accettati negli ippodromi	-	-	10	15	20	30	30
Contributo sulle imposte delle scommesse ippiche su corse virtuali	-	-	3	3	4	5	6
Altre entrate	20	20	-	-	-	-	-
Totale entrate	250	302	306	325	319	320	324

USCITE

Montepremi per le corse e provvidenze allev.	106	138	61,8% 50,33%	154	61,7% 50,46%	160	60% 50,16%	166	60% 51,88%	169	60% 52,16%
Remunerazione degli ippodromi	61	76	38,2% 31,05%	95	38,3% 31,38%	107	40% 33,54%	110	40% 34,38%	112	40% 34,57%
Gestione giurie - doping e disciplina delle corse	10	10	3,92%	12	4,00%	13	4,39%	14	4,38%	14	4,32%
Gestione produzione e distribuzione immagini delle corse	15	15	4,90%	15	4,62%	16	5,02%	17	5,31%	17	5,25%
Promozione nazionale	-	5	8,17%	25	8,00%	26	5,33%	17	2,50%	8	2,16%
Spese gestione ex ASSI (*)	28	28	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Spese gestione Lega	-	-	1,63%	5	1,54%	5	1,57%	5	1,56%	5	1,54%
Totale uscite	220	272	100,00%	306	100,00%	325	100,00%	319	100,00%	320	100,00%
A copertura erogazioni 2012	30	30									

(*) spese per trattamento personale, funzionamento ex ASSI e spese varie

Tale bilanciamento tra entrate e uscite si ottiene grazie ad una importante opera di razionalizzazione delle spese del settore. In particolare:

- 1) i montepremi per le corse raggiungono il valore annuale di 169 milioni di euro ben inferiore ai 250 del 2004-5;
- 2) i 95 - 112 milioni di euro destinati agli ippodromi sono ora destinati in parte alla ristrutturazione degli ippodromi. Infatti il rilancio dell'ippica non può prescindere dal rinnovo degli impianti principali per renderli più adeguati agli standard europei che vedono questi luoghi come centri di svago ed

intrattenimento in contesti architettonici ed ambientali preziosi, finalizzato anche ad aumentare la frequentazione di pubblico compresi giovani e famiglie. Pertanto la voce “remunerazione degli ippodromi” comprende anche quanto attualmente presente nel cosiddetto “fondo investimenti” dell’ASSI.

- 3) Comunque l’importo del montepremi per proprietari ed allevatori non potrà mai scendere al di sotto del 50% delle entrate totali, eventuali maggiori entrate rispetto a quanto esposto che aumentassero il montepremi per le corse rispetto alle previsioni, andranno destinate alle corse di selezione al circuito delle corse di alta qualità.

PROPOSTA DI LEGGE

Articolo 1

1. Le modalità di costituzione della Lega ippica italiana, di seguito denominata “LIPPIT”, associazione con personalità giuridica di diritto privato senza fini di lucro sottoposta alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono regolate dalla presente legge e, per quanto non espressamente previsto, dagli artt. 12 e seguenti del codice civile.
2. Alla LIPPIT possono essere iscritti dalla data di costituzione gli allevatori/proprietari di trotto e di galoppo e le società di gestione degli ippodromi che soddisfano i requisiti transitori stabiliti dai decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali di cui all’articolo 2 e che si identificano nell’obiettivo della promozione e rilancio dell’attività ippica nazionale in tutte le sue componenti, basata sulla riqualificazione etica e sportiva.
3. I soggetti di cui al comma 2, entro sessanta giorni dall’adozione dei decreti di cui all’art. 2, sottoscrivono l’atto costitutivo della LIPPIT e adottano lo statuto, redatto secondo quanto previsto dall’art. 4 della presente legge e dal codice civile.
4. La sede della LIPPIT viene fissata provvisoriamente presso il Ministero per le Politiche Agricole in Roma, presso il quale si svolgono tutti gli adempimenti necessari alla costituzione della LIPPIT da parte degli associati.

Articolo 2

1. Entro il 30 giugno 2013 il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con uno o più decreti:
 - a) definisce il contributo obbligatorio differenziato per ciascuna delle tipologie di soggetti per l’iscrizione alla LIPPIT per l’anno 2013; il suddetto contributo costituisce il fondo di dotazione per la costituzione dell’associazione e per l’esecuzione delle attività della LIPPIT;
 - b) determina i requisiti transitori di affidabilità economica e di onorabilità soggettiva che devono possedere le società di gestione degli ippodromi, gli allevatori e i proprietari per poter essere iscritti alla LIPPIT e approva lo schema del piano degli investimenti per il miglioramento degli ippodromi che le società di gestione devono presentare congiuntamente alla domanda per la prima iscrizione alla LIPPIT supportati da idonea documentazione a garanzia dell’effettiva realizzazione;
 - c) definisce il codice etico di settore e le regole per il funzionamento della giustizia sportiva, stabilendo altresì i contenuti essenziali della clausola compromissoria e le modalità della sua sottoscrizione.

Articolo 3

1. A decorrere dal primo gennaio 2014 il MIPAAF assume la funzione di controllo e/o approvazione:

- a) dei requisiti patrimoniali, soggettivi e tecnici per la definizione del ruolo degli ippodromi e delle relative società di gestione;
- b) dei requisiti economici tecnici e soggettivi che devono possedere gli allevatori/proprietari imprenditori, definiti dal consiglio della LIPPIT per l'ammissione a socio;
- c) dell'approvazione annuale della programmazione delle corse proposta dalla LIPPIT;
- d) dei criteri per il controllo dell'antidoping;
- e) dei criteri per la composizione delle giurie per la nomina dei presidenti delle giurie;
- f) delle regole per il funzionamento della giustizia sportiva;
- g) della tenuta dei libri genealogici dell'ippica;
- h) sull'attività e sulla gestione, anche contabile, della LIPPIT;
- i) sulla corretta applicazione dei regolamenti tecnici delle corse;
- j) sulla tenuta dell'elenco degli operatori professionali e delle scuderie riconosciute, assicurando anche lo svolgimento di controlli periodici.

2. Il comma 9-bis dell'articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è abrogato. Nei confronti della società Unirelab srl il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali procede, entro il 1° aprile 2013, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del citato decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012.

Articolo 4

1. Lo statuto della LIPPIT deve prevedere che siano organi della LIPPIT: l'assemblea dei soci, il consiglio direttivo, il presidente, il collegio dei revisori dei conti, composti secondo le seguenti modalità:

a) il 50% dei voti esprimibili in assemblea spetta alle società di corse, il 25% dei voti esprimibili spetta agli allevatori/proprietari trotto e, il 25% dei voti esprimibili spetta agli allevatori/proprietari galoppo;

b) il consiglio direttivo, nominato dall'assemblea e composto dal presidente della LIPPIT, che lo presiede, e da otto consiglieri, dei quali due nominati dai soci allevatori/proprietari trotto, due dai soci allevatori/proprietari galoppo e quattro dai soci società di gestione degli ippodromi.

c) il presidente, scelto tra persone di elevata esperienza manageriale e comprovata indipendenza rispetto alle componenti del settore;

d) il collegio dei revisori dei conti, nominato dall'assemblea dei soci, composto da cinque membri effettivi e due supplenti, tutti iscritti nel registro dei revisori legali; il presidente del collegio dei revisori è indicato dalla Corte dei Conti, un membro designato dal MIPAAF, uno dal MEF e due dall'assemblea dei soci.

3. Il presidente e il consiglio direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili una sola volta.

4. Lo statuto prevede la costituzione di organismi tecnici, rispettivamente per il trotto e per il galoppo, composti ciascuno da membri, designati dalle associazioni più rappresentative delle seguenti categorie: allevatori, proprietari, allenatori, fantini o guidatori, gentlemen, società di corse in base a un regolamento e con compiti deliberati dal consiglio direttivo della LIPPIT.

5. I componenti del consiglio direttivo e delle commissioni tecniche ad esclusione del presidente, hanno diritto alla corresponsione di un rimborso esclusivamente per le spese sostenute nell'espletamento dell'incarico.

6. L'Assemblea dei soci si riunisce sotto la presidenza del Presidente della LIPPIT in via ordinaria due volte l'anno: la prima entro il 30 novembre, la seconda entro il 30 aprile, per deliberare sui bilanci preventivo e consuntivo, e ogni quattro anni per la nomina delle cariche sociali; in via straordinaria ogni volta che lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo o il Collegio dei Revisori dei Conti, ovvero ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei soci.

7. La struttura organizzativa della LIPPIT dovrà prevedere un Direttore Generale, e dirigenti responsabili delle funzioni organizzative di marketing-comunicazione, amministrazione-finanza e controllo, sviluppo e controllo segnale tv, giustizia e regolarità delle corse, sistemi informativi e web e delle aree tecniche trotto e galoppo.

8. Entro il 31 dicembre 2013 la LIPPIT costituisce tutti gli organi previsti dallo statuto, costituisce la sua struttura organizzativa e stipula i contratti necessari per il funzionamento del settore ippico a decorrere dal primo gennaio 2014.

9. Entro il 30 giugno 2018 sarà obbligatoriamente convocata l'Assemblea Straordinaria dei Soci della LIPPIT per verificarne l'andamento economico in funzione di eventuali necessità di modifiche statutarie e organizzative e di governance.

Articolo 5

1. A decorrere dal primo gennaio 2014 la LIPPIT assicura:

- a) la definizione e l'aggiornamento del calendario degli avvenimenti ippici e della connessa programmazione televisiva, sulla base della programmazione approvata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entro il 15 gennaio di ogni anno;
- b) la pianificazione e la gestione del fondo annuale di dotazione per lo sviluppo e la promozione del settore ippico di cui all'articolo 8;
- c) la ripartizione del fondo annuale di dotazione, tra spese di funzionamento della LIPPIT, spese funzionali allo svolgimento dell'attività ippica, spese per la promozione del prodotto ippico, premi alle corse e remunerazione al funzionamento degli ippodromi di interesse nazionale e locale;
- d) l'erogazione dei premi delle corse in misura non inferiore al 50% delle entrate totali agli aventi diritto nonché la remunerazione agli ippodromi mediante convenzioni pluriennali;
- e) il coordinamento e l'esecuzione delle attività di *marketing* e di promozione del prodotto ippico;
- f) la gestione delle banche dati relative alle gare e delle iscrizioni alle corse;
- g) l'esecuzione di ogni servizio amministrativo e tecnico funzionale allo svolgimento delle corse e alla raccolta delle scommesse, compresa la gestione del segnale televisivo, esclusi quelli di competenza degli ippodromi in base ai requisiti e ai criteri che questi devono possedere in relazione alla loro natura;

- l) la revisione e il rilascio nonché il controllo periodico delle Licenze degli operatori, la sottoscrizione della clausola compromissoria da parte di tutti gli operatori del settore nonché la tempestiva ed efficace esecuzione del primo livello di giudizio disciplinare;
- m) il mantenimento dei rapporti con i concessionari per l'ottimizzazione della raccolta delle scommesse.

Articolo 6

La LIPPIT, con cadenza almeno trimestrale, incontra l'AAMS/Agenzia delle Dogane e il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali per la verifica sull'andamento delle scommesse su base ippica per concordare miglioramenti e variazioni da apportare alle stesse scommesse nonché l'introduzione di nuove tipologie di giochi a base ippica. Il parere della LIPPIT è vincolante per l'emanazione di tali modifiche.

Articolo 7

1. La LIPPIT ha l'obbligo di chiudere gli esercizi in pareggio.

Qualora per motivi esclusivamente tecnici la gestione di un esercizio si concluda con:

- a) un avanzo, esso costituisce voce aggiuntiva del fondo di dotazione dell'anno successivo;
- b) un disavanzo, esso costituisce voce di spesa obbligatoria per l'anno successivo ed è computato in diminuzione degli stanziamenti per il funzionamento del settore.

Articolo 8

1. Le risorse che alimentano il fondo annuale di dotazione per lo sviluppo e la promozione del settore ippico a decorrere dal primo gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2018 sono:

- a) la quota annuale di iscrizione degli associati;
- b) la quota della raccolta delle scommesse su eventi a base ippica di pertinenza della LIPPIT; la quota è versata mensilmente alla stessa LIPPIT dall'AAMS/Dogane entro la fine del mese successivo a quello di pertinenza; l'AAMS/Dogane risponde dei versamenti alla LIPPIT nei limiti di quanto ricevuto dai concessionari; l'AAMS/Dogane entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dispone l'aggiornamento della convenzione di concessione prevedendo apposite penali e cause di revoca per il ritardato o mancato versamento delle quote di spettanza della LIPPIT;
- c) i proventi derivanti dalla cessione dei diritti televisivi, internet, mobile, audio-video, relativi alle immagini ippiche con qualsiasi mezzo tecnologico trasmesse o veicolate ed ogni altro sfruttamento di immagine, modulate da apposito regolamento da sottoscrivere da parte degli operatori;
- d) fino all'anno 2018, un eventuale contributo, stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, a valere sulle maggiori entrate maturate annualmente, non superiore al 4 per cento del prelievo erariale unico maturato nell'anno precedente relativamente agli apparecchi e congegni da intrattenimento e divertimento;

- e) un contributo mensile di importo pari alle imposte derivanti dalle attività di raccolta dei giochi pubblici effettuate nel mese all'interno degli ippodromi; il contributo è versato alla LIPPIT entro 45 giorni dalla fine del mese a cui si riferisce. A decorrere dal primo gennaio 2014 gli ippodromi possono commercializzare al loro interno i giochi pubblici con vincita in denaro, oltre a quelli già previsti dalla legge, ferma restando la disponibilità da parte della società di gestione dell'ippodromo delle necessarie concessioni o di adeguati contratti con società concessionarie. L'AAMS/Dogane entro il 30 giugno 2013 definisce, nell'ambito di un indirizzo di efficienza operativa nella distribuzione dei giochi pubblici con vincita in denaro, i requisiti tecnici e di spazio del locale in cui è effettuata la vendita di tali prodotti, il numero di apparecchi con vincita in denaro di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, numero 773, e successive modificazioni, installabili presso ciascun ippodromo nonché le modalità tecniche per il calcolo delle imposte derivanti dalla vendita di tali giochi; il contributo è destinato alla LIPPIT per il miglioramento e la gestione degli impianti ippici e il miglioramento delle razze indigene;
- f) un contributo mensile pari al 50 per cento delle imposte derivanti dalle scommesse su eventi virtuali assimilabili a corse ippiche; il contributo è versato alla LIPPIT entro 45 giorni dalla fine del mese a cui si riferisce. L'AAMS/Dogane entro il 31 luglio 2013 definisce le categorie di eventi virtuali assimilabili alle corse ippiche.

Articolo 9

1. L'AAMS/Dogane, con decreto del direttore generale da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dispone:

- a) l'unificazione dei totalizzatori per la gestione delle scommesse ippiche, prevedendo la razionalizzazione dei costi tecnici e organizzativi, da attuare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;
- b) l'adozione, a seguito dell'attivazione del totalizzatore ippico unico, di criteri e di modalità tecniche di gestione e di ripartizione tali da assicurare: un prelievo medio ponderato su base annua, da effettuare sulle scommesse e sui giochi ippici a totalizzatore, compreso tra il 24 ed il 26 per cento della raccolta; una percentuale della raccolta totale da destinare al pagamento delle vincite, denominata "payout", compreso tra il 74 ed il 76 per cento; l'invarianza della remunerazione percentuale dei concessionari connessa alla raccolta delle scommesse Tris, Quarté e Quinté, già gestite dal totalizzatore dell'ippica nazionale; la remunerazione dei concessionari, per ogni altra scommessa o gioco gestiti dal totalizzatore ippico unico, nella misura del 42,5 per cento del relativo prelievo; una quota in favore della LIPPIT pari al 50 per cento del prelievo;
- c) per le sole scommesse ippiche a quota fissa, l'adozione dei criteri e delle modalità tecniche atti ad assicurare l'applicazione di un'imposta unica e di un prelievo destinato alla LIPPIT pari, rispettivamente, all'1,5 per cento e al 3,5 per cento della raccolta netta complessiva annua
- d) l'istituzione di un ufficio scommesse ippiche per l'assolvimento delle attività di cui all' art.6

Articolo 10

1. Per l'anno 2013 il contributo di cui all'articolo 8, comma 1, lettera d), è destinato all'ex ASSI ora MIPAAF.

2. A decorrere dal primo gennaio 2014 le quote di prelievo destinate al settore ippico ai sensi dei commi 281 e 282 dell'art.1 della Legge 30 dicembre 2004, n.311 sono destinate alla LIPPIT.

3. A decorrere dal primo gennaio 2019 il contributo di cui all'articolo 8, comma 1, lettera d) è soppresso.

Articolo 11

1. Al fine di conseguire miglioramenti della crescita del settore ippico, di riduzione della spesa di funzionamento, di incremento dell'efficienza e della qualità dei servizi, nell'ambito di una razionalizzazione della spesa pubblica e di una riduzione della spesa corrente della pubblica amministrazione in generale, le competenze e lo svolgimento dell'attività tecnico-ippica dell'area "sella", già attribuite all'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI), soppressa ai sensi dell'articolo 23-*quater*, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successivamente trasferite al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sono attribuite, **ad eccezione dei controlli antidoping**, alla Federazione italiana sport equestri (FISE).